



## **Conferenza Unificata 26 febbraio 2015**

### **Parere D.M. del Ministero dell'economia concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui**

Il decreto oggetto di accordo è il frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'Interno per definire, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Nel merito si esprime parere favorevole, considerando impegnati i ministeri coinvolti nel risolvere positivamente le problematiche connesse all'avvio del nuovo sistema contabile relativamente a:

- a) la possibilità di riconoscere anche agli enti già in sperimentazione nel triennio 20012-2014 la possibilità di provvedere ad un ulteriore riaccertamento, limitato alla revisione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, oltre a poter godere (sempre per gli stessi enti) sia di quanto stabilito dal presente decreto, sia del ripiano trentennale come previsto dalla legge di stabilità 2015 per gli enti che applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- b) modificare i principi contabili oggi vigenti, con le modalità definite dal decreto legislativo n. 118/2011 e attraverso la Commissione Arconet in via di costituzione, al fine di garantire che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di

amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2018.